

Piano Straordinario per l'occupazione

MISURA II.3 – PIÙ SVILUPPO

**REGIME DI AIUTO PER LA QUALIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA PRODUTTIVO
PIEMONTESE**

LINEA B: SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI INIZIALI

1. Finalità

L'obiettivo del Bando è sostenere le imprese che abbiano già una stabile organizzazione (almeno un'unità locale, produttiva o di ricerca) nella Regione, al fine di consentire loro di recuperare o rafforzare la loro posizione sui mercati e creare nuova occupazione mediante la concessione di agevolazioni a sostegno di investimenti non finanziabili con altri strumenti di intervento regionali.

Il Bando prevede l'utilizzo di una procedura di concessione dell'aiuto negoziata con l'impresa anche al fine di ottenere maggiori garanzie circa l'incremento e il mantenimento dell'occupazione.

I progetti di investimento proposti a finanziamento devono avere una coerenza rispetto agli obiettivi della politica di sviluppo regionale, rispondere alle sfide che la competizione globale pone al territorio della Regione e contribuire ad affrontare le criticità del sistema produttivo regionale, valorizzandone le potenzialità.

Le proposte di investimento possono essere anche acquisite sulla base delle sollecitazioni provenienti da sedi di confronto del partenariato economico e sociale oppure sulla base di analisi, studi e attività di ricognizione e approfondimento specifiche promossi dalla Regione, anche in relazione alle attività di programmazione operativa e di gestione di specifici progetti/misure e/o strumenti di politica industriale regionale.

La gestione del Bando è affidata dalla Regione Piemonte a Finpiemonte s.p.a. (di seguito **Finpiemonte**), società in house della Regione Piemonte.

2. Risorse

Le risorse a disposizione sono pari a **15 milioni di euro**.

3. Riferimenti normativi fondamentali

Normativa comunitaria

- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 – regolamento generale d’esonazione per categoria;
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C54/08);
- Decisione C (2007) 5618 def. cor. del 28 novembre 2007 – Aiuto di Stato N 324/2007 – Italia – Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e s.m.i.

Normativa regionale

- Piano straordinario per occupazione;
- Legge regionale 34/2004 – Programma 2006 -2010 per le attività produttive - Asse 5, misura st 2.
- Deliberazione della giunta regionale n. 33-869 del 25/10/2010

4. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi previsti dal Bando le imprese con le seguenti caratteristiche:

- a) siano iscritte al registro delle imprese;
- b) esercitino una delle attività elencate in appendice al Bando;
- c) abbiano almeno un’unità locale (produttiva o di ricerca) localizzata in Piemonte;
- d) non siano classificabili come imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria¹;
- e) non abbiano omesso di restituire o di versare su un conto bloccato eventuali agevolazioni o contributi pubblici che la Commissione dell’Unione Europea abbia dichiarato aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Finpiemonte verificherà la presenza dei requisiti previsti ai punti a), b) e c) in base alle informazioni desumibili dalla visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (visura camerale).

5. Iniziative ammissibili

Sono ammissibili all’agevolazione investimenti di importo non inferiore a 6 milioni di euro (in termini di spese ammissibili) destinati alla creazione di un nuovo stabilimento o di un centro di ricerca, all’estensione di uno stabilimento o di un centro di ricerca esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

La semplice acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata un investimento.

¹Ai fini del presente bando, per «impresa in difficoltà» si intende:

- per le imprese di grandi dimensioni, un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- per le PMI, un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/08 e s.m.i.

Le grandi imprese potranno richiedere l'agevolazione solo se gli investimenti sono localizzati nelle aree indicate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 come "Aree 87.3.c strutturale"².

Per essere considerato ammissibile, l'investimento deve generare a regime (cioè il primo anno solare intero, successivo a quello di conclusione dell'investimento), rispetto alla "occupazione precedente", le seguenti ricadute occupazionali:

- nel caso di PMI, almeno 30 nuovi occupati;
- nel caso di grandi imprese, almeno 40 nuovi occupati;
- nel caso l'investimento consista nella realizzazione di un centro di ricerca, almeno 20 nuovi occupati qualificati.

Tali ricadute occupazionali devono essere riferite all'unità locale ed all'investimento oggetto dell'agevolazione.

L'incremento occupazionale deve essere calcolato tenendo presente che:

1. il numero di nuovi occupati è espresso in Unità Lavorative Annue (numero medio mensile di occupati, durante i 12 mesi di riferimento) ed è rilevato nell'unità locale oggetto del programma di investimento;
2. per "occupazione precedente" si intende il numero di dipendenti relativo ai dodici mesi interi antecedenti la data di presentazione della domanda (calcolato con i criteri di cui al punto precedente) ed è rilevato con riferimento a tutte le unità locali dell'impresa presenti in Piemonte;
3. il numero dei dipendenti è espresso in unità intere, con arrotondamento per eccesso nel caso di decimali;
4. il numero degli occupati è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese, con riferimento ai dipendenti a tempo determinato ed indeterminato iscritti nel 'libro unico del lavoro', compreso il personale in Cassa Integrazione Guadagni e con esclusione di quello in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
5. per "occupati qualificati" si intendono figure professionali di profilo elevato e coerente con le attività proprie di un centro di ricerca.

L'investimento deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, salvo che le parti, in ragione della tipologia dell'investimento, convengano un termine diverso.

6. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

² L'elenco delle aree è pubblicato anche sul sito internet della Regione Piemonte, all'indirizzo: www.regione.piemonte.it/industria/prov1.htm. E' stata mantenuta la denominazione "87.3.c." per facilità di lettura: con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona attualmente i riferimenti sono "107.3.c. TFUE".

1. acquisto o costruzione di immobili da destinare all'attività produttiva/di ricerca;
2. suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche), indagini geognostiche e relative spese di progettazione, nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili;
3. opere murarie e assimilate;
4. infrastrutture specifiche aziendali;
5. macchinari, impianti, attrezzature;
6. (solo per le PMI), software e programmi informatici specifici e dedicati alla attività produttiva (cd. attivi immateriali).

I beni devono essere di nuova fabbricazione oppure acquisiti tramite locazione finanziaria.

Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, l'agevolazione sarà concessa ed erogata per un ammontare complessivo pari ai canoni di locazione pagati dall'impresa fino al termine di conclusione del programma d'investimento, e comunque per un importo massimo corrispondente al contributo che avrebbe percepito in caso di acquisto del bene di nuova fabbricazione³.

Per essere considerati costi ammissibili, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento/centro di ricerca per la cui realizzazione l'impresa riceve il contributo;
- b) essere considerati ammortizzabili;
- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo⁴, sul venditore o viceversa;
- d) devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento/centro di ricerca - per la cui realizzazione l'impresa ha ricevuto il contributo - per un periodo di almeno 5 anni, salva la sostituzione per obsolescenza.

7. Forma ed entità delle agevolazioni

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto di importo massimo di Euro 6.000.000. La percentuale massima di contributo rispetto ai costi ammissibili è indicata nella tabella riportata di seguito.

In alternativa, le piccole e medie imprese possono richiedere un prestito agevolato (di durata compresa fra 5 e 15 anni), a copertura del 100% dell'investimento ammesso, così composto:

- 70% con fondi regionali a tasso zero (per un massimo di € 6.000.000,00);
- 30% con fondi bancari alle condizioni previste dalle convenzioni stipulate da Finpiemonte e le banche aderenti.

Nel caso in cui l'investimento preveda una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro verrà applicata la normativa sugli aiuti di Stato ai grandi progetti di investimento con conseguente riduzione dei massimali dell'agevolazione.

³ Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale concessi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08 nelle aree 87/3/c, i costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento.

⁴ Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1)

Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento è considerato come un singolo progetto di investimento quando, su un periodo di tre anni, la stessa impresa o le stesse imprese intraprendono un investimento consistente in attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile⁵.

Tabella delle percentuali massime di contributo per dimensione di impresa e localizzazione dell'investimento.

Dimensione di impresa	In area 87.3.c⁶	Altre zone del territorio
Piccola Impresa	30%	20%
Media Impresa	20%	10%
Grande Impresa	10%	Non ammissibili

7.1. Effetto di incentivazione

L'agevolazione può essere concessa solo se esso ha un effetto di incentivazione rispetto all'investimento.

Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI, l'effetto di incentivazione è dimostrato alla sola condizione che il beneficiario abbia presentato la domanda per ottenere il contributo prima dell'avvio dei lavori⁷ relativi all'investimento.

Le grandi imprese, pena l'inammissibilità della domanda, devono anche allegare documentazione idonea ad attestare che, per effetto del contributo, siano soddisfatti uno o più dei seguenti criteri:

- a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata⁸ del progetto o dell'attività;

⁵ Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ai grandi progetti di investimenti devono essere notificati alla Commissione europea qualora l'importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75 % dell'importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 milioni di euro, applicando la soglia standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso.

⁶ l'elenco delle aree 87.3.c. strutturali del Piemonte è pubblicato al seguente indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/industria/prov1.htm>; il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico.

Nel caso di acquisizione di uno stabilimento, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti, i costi connessi ai medesimi si aggiungono ai costi dell'acquisizione.

⁷ Per «avvio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità.

⁸ Portata dell'investimento: può essere intesa come, ad esempio, una maggior estensione del campo o dell'ambito di applicazione o dei parametri del progetto/investimento.

- c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;
- e) che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella nell'area 87.3.c (ora 107.3.c) interessata.

8. Gestione del bando

La gestione dei procedimenti relativi alla valutazione delle domande, alla concessione ed erogazione dell'agevolazione o e ai successivi controlli è affidata a Finpiemonte.

8.1. Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate a partire dal **10 gennaio 2011** e fino al **11 marzo 2011**. Se a seguito della valutazione delle domande pervenute non venissero assegnati tutti i fondi disponibili, i termini per la presentazione delle domande potranno essere riaperti.

Le imprese dovranno inviare a Finpiemonte SpA - Galleria San Federico 54, 10121 Torino - esclusivamente tramite posta A/R o corriere espresso, il modulo di domanda (reperibile sul sito www.finpiemonte.it) e un cd rom contenente i seguenti documenti (allegati obbligatori alla domanda):

- a. copia degli ultimi tre fascicoli di bilancio approvati precedenti la data di presentazione della domanda, corredati della ricevuta di avvenuto deposito;
- b. copia dell'ultima situazione economica e patrimoniale e (se disponibili) delle previsioni di chiusura dell'anno in corso;
- c. business plan aziendale, contenente le seguenti informazioni:
 - la formula imprenditoriale con indicazione del sistema competitivo (mercato, competitors, quote, etc.), del sistema di prodotto, della struttura organizzativa, del tipo di vantaggio competitivo ;
 - la mission aziendale;
 - la pianificazione strategica ed operativa;il piano economico-finanziario triennale, completo di budget economico e finanziario, stato patrimoniale prospettico corredato da una relazione esplicativa dei razionali delle ipotesi che stanno alla base del business plan. Da questi, in particolare, dovranno risultare i livelli occupazionali mantenuti in Piemonte, i collegamenti di filiera con l'economia regionale, le innovazioni di particolare rilievo secondo il loro stadio di sviluppo;
- d. relazione tecnica dettagliata, riferita al progetto di investimento che si intende avviare ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione, secondo lo schema che verrà pubblicato sul sito www.finpiemonte.it – sezione finanziamenti;

Le domande incomplete o non conformi a quanto sopra indicato, saranno considerate non ricevibili.

8.2 Valutazione delle domande

Il procedimento di valutazione è di tipo 'valutativo a graduatoria'.

Le domande vengono esaminate da un Comitato Tecnico di Valutazione (di seguito *Comitato*) composto da esperti in materie economiche, finanziarie, aziendali e creditizie, da un rappresentante di Finpiemonte e da un funzionario/dirigente della Direzione regionale Attività produttive.

In questa fase , il Comitato può richiedere al beneficiario qualsiasi informazione o documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'esame e può chiedere chiarimenti o proporre integrazioni e/o modifiche al progetto presentato. Il procedimento di valutazione si conclude entro 90 giorni dalla data di chiusura dello sportello, salvo sospensione dei termini dovute a richieste di chiarimenti od integrazioni .

Per ciascun progetto il Comitato elabora la relazione finale di valutazione, in cui sono evidenziate in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni alla base dei giudizi espressi.

La procedura di valutazione comporta l'assegnazione ad ogni impresa di un punteggio variabile da 0 a 100. I primi 50 punti sono assegnati sulla base di criteri economico-patrimoniali (quali, a titolo esemplificativo, il reddito operativo, la redditività dei ricavi, il potenziale di crescita, la copertura degli interessi, la sostenibilità del debito, la liquidità, la patrimonializzazione, il leverage) ricavati dai dati dell'ultimo bilancio approvato. Il progetto deve conseguire un punteggio minimo di 30 punti per quanto concerne il profilo economico – patrimoniale.

I restanti 50 punti sono assegnati dal Comitato, secondo il seguente prospetto:

Criterio	punteggio
a) Prospettive di sviluppo della competitività dell'impresa e idoneità dell'investimento a conseguirle	fino a 20 punti
b) Coerenza rispetto agli obiettivi della politica di sviluppo regionale ed impatto sulle criticità del sistema produttivo regionale o di sub- aree regionali	fino a 15 punti
c) Occupazione (diretta e indiretta) indotta dall'investimento, ulteriore rispetto alla soglia minima prescritta dall'art. 5	fino a 15 punti

In riferimento a questa seconda batteria di criteri, il progetto deve conseguire un punteggio non inferiore a 10 punti relativamente al criterio sub a) e non inferiore a 10 punti relativamente al criterio sub b).

8.3 Concessione ed erogazione dell'agevolazione

Sulla base della relazione finale e della graduatoria predisposte dal Comitato, Finpiemonte dispone l'ammissione/non ammissione a finanziamento, con indicazione dell'ammontare dell'agevolazione concessa e predisporre la bozza di contratto di finanziamento (di seguito *Contratto*) che sarà stipulato tra l'impresa beneficiaria e la Regione, rappresentata dal responsabile *pro tempore* della Direzione regionale Attività produttive.

Il Contratto disciplina modalità e tempi di realizzazione dell'investimento, di erogazione dell'agevolazione, gli obblighi delle parti e, in particolare, gli obblighi dell'impresa sotto il profilo occupazionale, l'elencazione puntuale degli inadempimenti che comportano la risoluzione del contratto e la revoca dell'agevolazione concessa.

Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto a seguito della valutazione positiva della rendicontazione delle spese, nella misura e nei tempi stabiliti nel Contratto. L'erogazione a saldo (non inferiore al 20 % del contributo) non potrà essere effettuata senza una preventiva ispezione in loco per verificare l'effettiva realizzazione dell'investimento.

Il prestito agevolato verrà erogato a seguito della stipula del contratto.

9. Rendicontazione delle spese

I beneficiari dovranno presentare periodicamente – secondo modalità e tempistiche da definirsi nel Contratto – una rendicontazione parziale delle spese.

Al termine del progetto i beneficiari saranno inoltre tenuti a presentare la rendicontazione finale relativa al completamento dell'investimento. Tale rendicontazione dovrà comprendere una parte tecnica (descrizione delle componenti dell'investimento realizzate, occupazione conseguita, documentazione illustrativa) e una parte economica (prospetto costi sostenuti, distinta fatture).

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione del rendiconto finale delle spese, Finpiemonte procederà alla verifica finale mediante verifica in loco.

10. Variazioni

Finpiemonte può autorizzare variazioni relative alla titolarità del progetto, a condizione che:

- sia rispettato quanto previsto dal contratto;
- la variazione sia comunicata tempestivamente a Finpiemonte;
- l'impresa subentrante sia in possesso dei requisiti per il mantenimento del finanziamento.

Finpiemonte può autorizzare variazioni tecniche e/o economiche del contenuto del progetto:

- se l'impresa avanza la richiesta prima di effettuare la variazione;
- al momento della valutazione delle rendicontazioni intermedia e/o finale, se non preventivamente richieste da parte dell'impresa;
- a condizione che non venga compromessa l'effettiva realizzazione del progetto o siano alterati in misura sostanziale i contenuti o gli effetti.

A fronte di riduzioni degli investimenti rispetto a quelli ammessi a contributo, Finpiemonte:

- procede alla riduzione proporzionale del contributo;

- procede alla revoca dell'agevolazione concessa, se la riduzione di spesa compromette l'effettiva realizzazione del progetto o ne altera in misura sostanziale i contenuti o gli effetti.

11. Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari i seguenti obblighi:

- a. concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Contratto;
- b. generare nell'anno a regime l'incremento occupazionale previsto al precedente articolo 5 e mantenerlo per i due anni successivi;
- c. mantenere la localizzazione dell'unità produttiva o di ricerca in Piemonte i sette anni successivi dalla conclusione delle iniziative;
- d. consentire i controlli previsti al successivo punto 13 del Bando;
- e. fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- f. nel caso di investimento di una grande impresa, effettuato in area ammissibile agli aiuti a finalità regionale, l'impresa deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico;
- g. l'investimento (ovverosia l'impianto produttivo od il centro di ricerca) deve essere mantenuto nella sua localizzazione originaria per almeno 7 anni dalla stipula del contratto (fatta salva la facoltà di sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione tecnologica).

12. Revoca dell'agevolazione

Finpiemonte, oltre che nei casi indicati al precedente punto 10 e fatto salvo quanto ulteriormente previsto nel contratto di finanziamento, può revocare in tutto o in parte l'agevolazione concessa nei seguenti casi:

- se il beneficiario destina l'agevolazione a scopi diversi rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento;
- nel caso che il contributo sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte
- nel caso in cui i beni acquistati con il contributo siano alienati, ceduti o distratti prima del termine previsto dal contratto con il beneficiario;
- se il luogo di realizzazione dell'investimento è diverso da quello indicato nel progetto e non rientra tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi del presente bando, il contributo può essere concesso;
- in ogni caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti dal contratto di finanziamento.

In caso di revoca, il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato maggiorato degli interessi e rimborsare le spese eventualmente sostenute da Finpiemonte.

13. Ispezioni e controlli

Finpiemonte, di propria iniziativa o su indicazione degli organi della Regione, può effettuare controlli anche presso il beneficiario allo scopo di verificare:

- lo stato di attuazione delle iniziative finanziate;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, dal bando e dal contratto di finanziamento;
- la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rilasciate dall'impresa.

In ogni caso, sono effettuate verifiche in loco a conclusione dell'investimento e, successivamente, per verificare l'effettivo conseguimento dell'ammontare di occupazione previsto in Contratto.

14. Base giuridica comunitaria e divieto di cumulo

Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando sono conformi al Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3) a cui si rinvia anche per quanto non espresso nel presente articolato.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con altri aiuti concessi ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

15. Rinvio

Per quanto non previsto dal Bando, valgono le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

16. Informazioni e contatti

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte scrivendo all'indirizzo di posta elettronica finanziamenti@finpiemonte.it, oppure chiamando il numero 011/5717711 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

17. Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informano:

- le imprese che presentano domanda in risposta al presente bando,
- gli amministratori ed i rappresentanti legali delle imprese/degli enti sopra indicati,

- i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti delle imprese/degli enti sopra indicati che siano coinvolti nella realizzazione dei progetti/investimenti proposti a contributo/finanziamento nell'ambito del presente bando

che il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese per tutti gli adempimenti previsti dal presente bando ed acquisiti da Finpiemonte S.p.a. (soggetto responsabile del trattamento) mediante le proprie strutture 'Finanza agevolata' 'Controlli di 1° livello sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:

- istruttoria, mediante verifica dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità e mediante valutazione di merito, ai fini della concessione del contributo/ finanziamento:
- verifica della sussistenza, pertinenza e congruità delle spese rendicontate ai fini dell' erogazione dei contributi/finanziamenti concessi
- controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni rese nell'ambito del procedimento
- monitoraggio e valutazione delle operazioni ammesse a finanziamento
- comunicazione e diffusione - obbligatorie per legge ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico- dei seguenti dati: estremi identificativi del soggetto beneficiario del contributo/finanziamento, sua localizzazione, denominazione dell'investimento/progetto finanziato, ammontare del contributo/finanziamento concesso ed erogato.

L'eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 3/06/1998 n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Il conferimento ed il trattamento dei dati personali risulta pertanto necessario ai fini dell'ammissione a contributo/finanziamento delle domande presentate in risposta al presente bando, ai fini dell'erogazione dei predetti contributi/finanziamenti; il trattamento dei dati verrà effettuato secondo criteri di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità.

Tale trattamento avverrà -con l'utilizzo di procedure anche informatizzate - a cura del personale dipendente di Finpiemonte s.p.a. e precisamente a cura del personale incaricato del trattamento dei dati personali, operante nelle strutture 'Finanza agevolata' e 'Controlli di 1° livello' di Finpiemonte s.p.a.. - Galleria S.Federico 54 Torino -, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi.

I soggetti che presentano domanda in risposta al presente bando, i cui dati personali sono oggetto di trattamento, sono titolari dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed ,in particolare , del diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne (se ritenuti incompleti, erronei o raccolti in violazione di norme di legge) la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e prevalenti o comunque compatibili rispetto alle esigenze di trattamento più sopra specificate; la richiesta di rettifica, aggiornamento, cancellazione o l'opposizione al trattamento dei dati deve essere inviata a :

Finpiemonte S.p.a.
Galleria S.Federico 54 Torino

c/a: Direttore generale
fax: 011.545759
mail: finanziamenti@finpiemonte.it

Il legale rappresentante dell'impresa/ente che presenta domanda di contributo/finanziamento in risposta al presente bando è tenuto a comunicare la presente informativa:

- agli amministratori dell'impresa/ente predetto
- ai soggetti - aventi rapporto di dipendenza o di prestazione con tale impresa/ente – che siano coinvolti nella realizzazione delle operazioni proposte a finanziamento nell'ambito del presente bando.

Appendice – Settori ammissibili

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007

(e limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 800/2008)

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ai codici: 6.10, 6.20, 7.21, 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99, 9.10, 9.90)⁹.

C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Sono ammessi tutti i codici (con esclusione del codice 10.20), salvo le limitazioni e le condizioni di seguito indicate.

I codici 10.1, 10.3 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9, 11 e 12. sono ammessi a condizione che l'attività consista nella trasformazione di prodotti agricoli come definita dall'art. 2, punto 23 del Regolamento (CE) n. 800/08: conseguentemente sono escluse le attività di trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente propri.

Limitatamente agli investimenti nelle aree 87.3.c, qualora la piccola o media impresa intenda beneficiare della maggiorazione indicata nella tabella dell'art. 7, i codici 20.6¹⁰, 24.10¹¹, 24.20.1¹², 24.20.2¹³,

⁹ E' pertanto esclusa l'industria estrattiva [05.10.0, (ex10.14 ATECO 2002), 05.20.0 (ex10.24 ATECO 2002), 07.10.0 (ex13.104 ATECO 2002), 07.29.0 (ex 13.204 ATECO 2002); 08.92.0 (ex10.34 ATECO 2002);

¹⁰ Il codice qui elencato è affine alla definizione del settore delle fibre sintetiche data dall'art. 2, punto 30 del Regolamento (CE) 800/2008 che qui si riporta:

“30) «settore delle fibre sintetiche»; :

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.”

Rilevato che non è possibile definire, attraverso i codici Ateco 2007, il settore delle fibre sintetiche come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento sovvenzionato in base all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08 è obbligatoria solo con riguardo alla definizione del settore delle fibre sintetiche sopra riportata.

24.31¹⁴, 24.32¹⁵, 24.33¹⁶, 24.34¹⁷, 30.11¹⁸, 33.15¹⁹ sono ammessi agli aiuti a finalità regionale (ex art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08) previa procedura di notificazione avanzi la Commissione europea. Qualora invece non si intenda beneficiare di tali maggiorazioni tali codici sono comunque ammissibili senza necessità di notificazione: in tal caso la domanda di contributo dovrà essere proposta ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (CE) n. 800/08 e non ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08. Sempre con riferimento ai codici qui evidenziati, gli aiuti alle grandi imprese devono essere notificati.

Note da 11 a 17. I codici qui elencati sono affini alla definizione di industria siderurgica data dall'art. 2, punto 29 del Regolamento (CE) 800/2008 che si evidenzia:

"29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm";

Rilevato che non è possibile definire compiutamente, attraverso i codici Ateco 2007, il settore della siderurgia come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento sovvenzionato in base all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08 è obbligatoria solo con riguardo alla definizione del settore siderurgico sopra riportata.

Note 18 e 19. I codici qui elencati sono affini alla definizione del settore della costruzione navale data "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)" (in GUUE C317 del 30.12.2003) che si riporta:

"Il settore della costruzione navale comprende tutte le imprese che svolgono attività di «costruzione navale», «riparazione navale», o «trasformazione navale», nonché tutte le «entità collegate». Si intende per:

a) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;

b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;

c) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;

d) «navi commerciali d'alto mare a propulsione autonoma»:

i) le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;

ii) le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;

iii) i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;

iv) i pescherecci di almeno 100 tsl relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo se conformi all'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e all'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o a qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi, nonché alle norme comunitarie in materia di aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

v) gli scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti da i) a iv) in grado di galleggiare e di essere spostati;

Per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare. Sono escluse le navi militari (ossia le navi che per le loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificatamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con le norme sugli aiuti di Stato;"

Rilevato che non è possibile definire compiutamente, attraverso i codici Ateco 2007, il settore della costruzione navale come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento sovvenzionato in base all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08 è obbligatoria solo con riguardo alla definizione del settore della costruzione navale sopra riportata.

H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente ai codici 52.21.4 e 52.29.2)

J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (limitatamente ai codici 58.1, 58.2, 59.11, 59.12, 59.2,60,61, 62, 63.11)

M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ai codici 71.2, 72, 74.10.1, 74.10.2, 74.10.9)

N- NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (limitatamente ai codici 82.2)

Si evidenzia che il presente bando **non** si applica agli:

a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

d) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli; Ai sensi dell'art. 3, punto 17 del Regolamento (CE) n. 178/02 per produzione primaria si intende: "tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;

e) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o

ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

f) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera;

g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica (occorre la procedura di notificazione);

h) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale (occorre la procedura di notificazione);

i) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche (occorre la procedura di notificazione);

l) aiuti alle imprese in difficoltà.